N. 00491/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00533/2011 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 533 del 2011, proposto da:

[illegible], rappresentato e difeso dagli avv.ti Annamaria Dario e Alba Ferretti, con domicilio eletto presso l'avv. Stefano Zucali in Milano, corso di Porta Romana, 6;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione da lavoro irregolare, presentata in data 12.9.2009, dal sig. [illegible] in favore del sig. [illegible], emesso dallo Sportello Unico presso la Prefettura di Como in data 15.11.2010 ([illegible]) e notificato, via posta, al sig. [illegible] in data 27.11.2010
- nonché di ogni atto preparatorio, collegato, connesso e consequenziale, ancorché incognito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori Stefano Zucali, presente in preliminari, per il ricorrente; Gabriella Vanadia per l'Avvocatura dello Stato;

Considerato che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con una pluralità di ordinanze (si veda fra queste, ad esempio, la n. 915 del 25.2.2011), ha rilevato la complessità e le difficoltà interpretative connesse alla questione del carattere ostativo all'emersione, della condanna per il reato di cui all'art. 14 comma 5 ter del D.Lgs. 286/1998, con conseguente necessità di definire la questione suddetta in sede di merito e non cautelare;

ritenuto opportuno di conseguenza, nelle more dell'udienza pubblica, sospendere il provvedimento impugnato, visto che dall'esecuzione del medesimo potrebbe derivare grave ed irreparabile danno alla parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

Accoglie e per l'effetto:

a) sospende il provvedimento impugnato ai fini di un motivato riesame;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 novembre 2011.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore

Silvana Bini, Primo Referendario

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)